



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)



A seguito:

- Della preintesa annuale relativa ai criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2013 per il personale non dirigente del Comune di Casalecchio di Reno, sottoscritta in data 11 dicembre 2013, dalla Delegazione Trattante di parte pubblica e di parte sindacale;
- della positiva certificazione espressa, nel merito, dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 dicembre 2013;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14 gennaio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

In data 20 gennaio 2014 ha luogo l'incontro tra:

la Delegazione Trattante di parte pubblica

Presidente dott.ssa Raffaella Galliani  
Dott.ssa Fabiana Battistini  
Dott.ssa Aida Gaggioli

E la Delegazione di parte sindacale  
Rappresentanze Sindacali Unitarie

Tiziana Grimandi  
Silvia Guidi  
Massimiliano Rubbi  
Maria Grazia Punginelli  
Daniele Evangelisti

Organizzazioni sindacali:

FP CGIL Salvatore Bianco  
FP UIL Marco Fini

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato "Accordo annuale relativo ai criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2013 per il personale non dirigente del Comune di Casalecchio di Reno".

**ACCORDO ANNUALE RELATIVO AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE  
E DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE  
PER L'ANNO 2013 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI  
CASALECCHIO DI RENO**

**Articolo 1  
Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo viene sottoscritto per la definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2013, per il personale non dirigente dipendente del Comune di Casalecchio di Reno. L'accordo definisce inoltre alcuni istituti modificati rispetto all'accordo decentrato integrativo sottoscritto il 20/9/2005, all'interno del quale si dà atto che sono inoltre decadute, alla data del 31 dicembre 2012, le parti non più rientranti tra le materie oggetto di contrattazione tra le parti o non in linea con i principi dettati dal Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009.

Nel definire i criteri le parti richiamano il disposto contrattuale di cui all'articolo 4, comma 1, CCNL 1/4/1999, che prevede "In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'articolo 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'articolo 17", e comma 5, che prevede "I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5... Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

**Articolo 2  
Quantificazione delle risorse disponibili**

Le parti prendono atto delle determinazioni a firma della Dirigente dell'Area Risorse, dott.ssa Fabiana Battistini, n. 39 del 22/01/2013, avente ad oggetto "Costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2013 – parte stabile", n. 637 dell'11/12/2013, avente ad oggetto "Costituzione delle risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente per l'anno 2013", con le quali sono state quantificate, ai sensi dell'articolo 31 del CCNL 22/1/2004 e al netto degli oneri riflessi (compreso IRAP) a carico dell'Ente, le risorse decentrate disponibili e destinate al personale non dirigente, per l'anno 2013, per l'ammontare complessivo di € 909.427,64, determinato, fra l'altro, applicando alle risorse, sia di parte stabile che di parte variabile, la decurtazione percentuale stabilita dall'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, relativa alla diminuzione del personale in servizio, pari al 10,47%.

**Articolo 3  
Destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2013  
a finanziamento di istituti già vigenti**

Le parti danno atto che nell'ambito delle risorse decentrate di parte stabile costituite per l'anno 2013 sono compresi istituti già vigenti e con finanziamento destinato per le seguenti voci di spesa:

- indennità di comparto a carico delle risorse: € 114.339,50,
- retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa: € 188.844,00,

In ragione di quanto concordato al presente articolo si definisce in € 12.600,00 la destinazione delle risorse disponibili per la erogazione delle indennità accessorie di rischio, disagio, maneggio valori e compensi specifiche responsabilità.

#### **Articolo 5** **Incentivazione per rilevazioni statistiche (articolo 15, comma 1, lettera k)**

Nella costituzione delle risorse decentrate risulta inserita quale quota da erogarsi per le rilevazioni statistiche la somma di € 733,32, al netto di oneri riflessi a carico dell'ente, integralmente finanziata in entrata da trasferimenti dell'Istituto Nazionale di Statistica e destinata secondo i criteri fissati da detto Istituto. Detta quota potrà risultare ampliata a conclusione delle rilevazioni dell'anno, confermando l'integrale finanziamento esterno da parte dell'Istituto.

#### **Articolo 6** **Compensi professionali Avvocatura interna**

La corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocato Funzionario titolare di posizione organizzativa a seguito di sentenza favorevole è stata disciplinata con deliberazione di Giunta comunale n. 39/2011.

La somma di detti compensi alimenta annualmente le risorse decentrate solo in senso figurativo, essendo destinata a remunerare le prestazioni professionali esclusivamente dell'unico Funzionario dell'Ente che riveste il ruolo di Avvocato, come affermato anche dalla Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo con la delibera n. 51/CONTR/11.

In sede di costituzione delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k, le quote accantonate a titolo di compensi dovuti per sentenze favorevoli all'Ente per l'anno 2013, sono risultate fino ad oggi pari ad € 11.799,50. Detta quota potrebbe modificarsi ulteriormente, confermando comunque quanto al precedente capoverso.

In ossequio all'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14/09/2000, che dispone la disciplina, in sede di contrattazione decentrata, della correlazione tra i compensi professionali per l'Avvocatura e la retribuzione di risultato di cui all'articolo 10 del Contratto 31/03/1999, si concorda che, nel caso in cui i compensi professionali risultino pari o superiori nell'anno all'ammontare corrispondente al massimo erogabile a titolo di retribuzione di risultato, tale retribuzione non sarà erogata.

#### **Articolo 7** **Criteri per la ripartizione e destinazione della somma contrattabile a titolo di compensi produttività**

La quota di risorse decentrate che rimane disponibile per la contrattazione è pari ad euro 218.211,32. Dette risorse devono essere finalizzate e distribuite nel rispetto dell'articolo 17 del CCNL 01/04/1999 e del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale definito in conformità alle norme del Decreto Legislativo n. 150/2009, come modificato con deliberazione di Giunta n. 100/2013, tenuto anche conto di quanto concordato già per il precedente anno circa le assenze di tipo solidaristico che non daranno luogo a decurtazione.

- indennità professionali (educatori, ex 8<sup>a</sup> qualifica, mansione centralinista): € 33.675,00,
- progressioni orizzontali: € 228.225,00,
- indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f del CCNL 01/04/1999: sono state confermate le indennità assegnate nel precedente anno, sulla base dei criteri per l'attribuzione concordati in seduta di Delegazione trattante dell'11/06/2010, con attribuzione di € 2.000,00, valore annuo per personale inquadrato in categoria D, ed € 1.000,00, valore annuo per personale inquadrato in categoria C: totale € 20.000,00;
- indennità accessorie turno, disagio parziale, maggiorazione oraria: € 81.000,00.

Quanto alle progressioni orizzontali, si dà atto che, in ossequio al disposto dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, non sono state effettuate selezioni finalizzate al conferimento di nuovi passaggi economici con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dovendosi rispettare il disposto normativo che comporta la cristallizzazione del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, per gli anni 2011, 2012 e 2013, al valore dell'anno 2010.

#### **Articolo 4** **Fattispecie, criteri e valori indennità accessorie**

In relazione alle indennità accessorie è confermata l'individuazione delle fattispecie, criteri e procedure concordate nel contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 20/9/2005, tuttora valida.

Quanto ai valori oggetto di contrattazione, quindi ad esclusione dell'indennità di rischio il cui valore è definito contrattualmente in 30 euro mensili lorde, sono confermati i seguenti concordati in sede del citato contratto integrativo:

##### indennità di maneggio valori:

- corrispondenza del valore medio € 1,03 per giornata
- superiore di almeno il 50% rispetto al valore medio € 1,55 per giornata
- inferiore al 50% del valore medio con un minimo di € 5,2 € 0,52 per giornata

Per l'indennità per esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte di personale di categoria A, B e C di cui alla lettera e) dell'articolo 17, comma 2, CCNL 1/4/1999 si dà atto che dopo articolata trattativa è stato concordato a inizio anno 2013, anche tenuto conto dell'importo definito per l'indennità di rischio dal contratto nazionale tuttora vigente, di ridefinire il valore massimo in euro 29,00 mensili, da applicarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2013, per tutte le fattispecie di lavoro disagiato, da corrispondersi, come per tutte le indennità accessorie, con riferimento alle giornate di effettiva presenza in servizio e in ragione dell'effettivo esercizio di attività disagiata.

Quanto ai compensi per specifiche responsabilità personale di categoria B, C e D di cui alla lettera i) dell'articolo 17, comma 2, CCNL 1/4/1999 riconosciuti per l'attribuzione con atto formale delle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale, dopo trattativa tra le parti, si concorda, alla luce delle aumentate competenze e funzioni per dette figure, di fissare il valore del compenso annuo lordo in € 300,00.

Per tutte le tipologie di indennità la segnalazione del personale avente diritto, sulla base dei criteri fissati a livello decentrato, spetta al Dirigente di riferimento, competente per la gestione

Le parti concordano i seguenti criteri di ripartizione e destinazione:

- compensi diretti a incentivare la qualità, la produttività e la capacità innovativa della prestazione lavorativa per il riconoscimento e valorizzazione delle professionalità e del merito.

I criteri per la distribuzione vengono definiti come segue:

- a) sono destinatari dei compensi i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Casalecchio di Reno e i dipendenti assunti a tempo determinato che risultino aver prestato un minimo di 6 mesi (180 giorni) di servizio effettivo nell'anno;
- b) deve essere rispettata nella distribuzione la disciplina dettata dall'articolo 17 del CCNL 1/4/1999, come successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, del CCNL 9/5/2006 e dall'articolo 36, comma 2, del CCNL 22/1/2004;
- c) rispetto alla quota complessivamente destinata di € 218.211,32, l'importo pari ad € 47.000,00 viene assegnato in particolare alle seguenti attività, secondo la previsione di cui alla deliberazione di Giunta n. 100/2013:
  - Maggiore sicurezza del territorio, fino ad un massimo di 16.500,00;
  - Attivazione del servizio di raccolta differenziata con il sistema "porta a porta", fino ad un massimo di € 15.000,00;
  - Riorganizzazione di alcuni servizi dell'Area Servizi alla persona, fino ad un massimo di € 3.500,00;
  - Attivazione del servizio di gestione del personale e stipendi dell'Azienda InSieme, fino ad un massimo di € 4.000,00;
  - Riorganizzazione sportelli per il pubblico, fino ad un massimo di € 8.000,00.

Le suddette attività individuate sono collocate nel sistema di pianificazione per budget e obiettivi approvato per l'anno in corso. Per poter accedere alla distribuzione delle quote individuate dovrà essere superata la soglia di raggiungimento pari all'85% degli obiettivi definiti e assegnati.

Le parti concordano che l'Ente garantirà la massima trasparenza nelle modalità di erogazione e comunicazione individuali;

- d) tutti i compensi saranno erogati in relazione a certificazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati di lavoro, previa valutazione da parte del Dirigente competente;
- e) le valutazioni della performance dei dipendenti saranno formulate secondo i criteri individuati dal vigente Sistema di misurazione e valutazione, ovvero:
  - risultati conseguiti, misurati attraverso gli indicatori di performance del Servizio di appartenenza: peso assegnato 30%, pari a 30 punti,
  - comportamenti organizzativi agiti nell'esercizio dei compiti assegnati: peso assegnato 70%, pari a 70 punti;
- f) eventuali quote residuali sulle singole voci di spesa, anche per istituti non oggetto di contrattazione in quanto già vigenti di cui all'articolo 3, verranno utilizzate ad integrazione della quota destinata ai compensi diretti ad incentivare la qualità, la produttività e la capacità innovativa della prestazione lavorativa di cui al presente articolo.

#### Articolo 8 Istituto Banca delle ore

Nell'ambito del disposto dell'articolo 38 bis del CCNL 14/9/2000, concernente l'istituto della Banca delle ore, si dà atto che in seduta di delegazione trattante dell'aprile 2013 le parti hanno concordato di elevare il precedente limite complessivo annuo stabilito nella contrattazione decentrata integrativa del 2005, fissato a 72 ore per dipendente, fino a 100 ore annue per


5

dipendente, che saranno utilizzate, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, secondo quanto disposto dal citato articolo contrattuale.

### Articolo 9 Durata dell'accordo

Il presente Accordo è relativo al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013. Le disposizioni sono efficaci ed applicabili se ed in quanto conformi alle norme contrattuali nazionali (articolo 4, comma 5, del CCNL 1/4/1999).


P. LA DELEGAZIONE TRATTANTE



dott.ssa Raffaella Galliani - Presidente








dott.ssa Fabiana Battistini




dott.ssa Aida Gaggioli

P. LA RSU AZIENDALE



FP CGIL



FP UIL



IN DATA 22/1/2014 L'ACCORDO VIENE SOTTOSCRITTO  
DA FP CISL NELLA PERSONA DI MARIO DURANTE  
CISL FP Mario Durante